



A G E N Z I A   D E L   D E M A N I O

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA  
CORSO MONFORTE N. 32 - MILANO

## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (Appalto integrato)

PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI  
BONIFICA AREE E TERRENI, RIMOZIONE E SMALTIMENTO MANTI DI COPERTURA IN  
LASTRE DI AMIANTO – CEMENTO (ETERNIT) CON EVENTUALE RIFACIMENTO DI  
TUTTE/PARTE DELLE COPERTURE INTERESSATE, INCLUSE TUTTE LE OPERE  
PRELIMINARI DI DISERBO CON TAGLIO ARBUSTI, NECESSARIE ALL'INTERVENTO DI  
BONIFICA E ALL'INDIVIDUAZIONE DEI RESIDUI GIACENTI SUL SUOLO, DA ESEGUIRSI SUL  
COMPENDIO IMMOBILIARE SITO IN PIZZIGHETTONE (CR) - VIA MARCONI N. 4, VIA PIRELLI,  
VIA ZANONI, VIA PORTA SOCCORSO - EX SCHEDA PATRIMONIALE CRB0407 ORA CRD0019

IMPRESA :

---

R.U.P.: Dott. Arch. Giovanna Fedrigucci

---

DIRETTORE REGIONALE : Dott. Ing. Michele Terzaghi

## Sommario

|                                                                                                      |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>CAPO 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO .....</b>                                       | <b>3</b>  |
| ART. 1 (OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO) .....                                                        | 3         |
| ART. 2 (AMMONTARE DELL'APPALTO).....                                                                 | 3         |
| ART. 3 (CATEGORIE DEI LAVORI) .....                                                                  | 3         |
| ART. 4 (MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO) .....                                                | 4         |
| <b>CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE .....</b>                                                        | <b>4</b>  |
| ART. 5 (STIPULAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONTRATTO) .....                                            | 4         |
| ART. 6 (INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO) .....                     | 4         |
| ART. 7 (DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO) .....                                                 | 5         |
| ART. 8 (OSSERVANZA DI LEGGE E DI NORME) .....                                                        | 5         |
| ART. 9 (CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO).....                                                 | 6         |
| ART. 10 (ESPROPRIAZIONI E OCCUPAZIONI TEMPORANEE DI SUOLO) .....                                     | 6         |
| ART. 11 (RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE).....                    | 6         |
| ART. 12 (NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE) .....                 | 7         |
| <b>CAPO 3 – TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI .....</b>                         | <b>7</b>  |
| ART. 13 (PROGETTO DEFINITIVO) .....                                                                  | 7         |
| ART. 14 (PROGETTAZIONE ESECUTIVA: MODALITÀ E TERMINI) .....                                          | 7         |
| ART. 15 (RITARDO NELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA) .....                                                | 7         |
| ART. 16 (APPROVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA) .....                                           | 8         |
| ART. 17 (CONSEGNA ED INIZIO LAVORI) .....                                                            | 8         |
| ART. 18 (TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI).....                                                  | 8         |
| ART. 19 (PROROGHE) .....                                                                             | 8         |
| ART. 20 (SOSPENSIONI ORDINATE DAL DIRETTORE DEI LAVORI) .....                                        | 9         |
| ART. 21 (PENALI IN CASO DI RITARDO) .....                                                            | 9         |
| ART. 22 (PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E PIANO DI QUALITÀ) .....                   | 9         |
| ART. 23 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI) .....                           | 10        |
| <b>CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI.....</b>                                                    | <b>10</b> |
| ART. 24 (LAVORI A CORPO).....                                                                        | 10        |
| <b>CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA.....</b>                                                            | <b>10</b> |
| ART. 25 (ANTICIPAZIONE - REVISIONE PREZZI) .....                                                     | 10        |
| ART. 26 (PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA) .....                           | 11        |
| ART. 27 (PAGAMENTI IN ACCONTO) .....                                                                 | 11        |
| ART. 28 (PAGAMENTI A SALDO) .....                                                                    | 12        |
| ART. 29 (RITARDATO PAGAMENTO) .....                                                                  | 12        |
| ART. 30 (CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI) .....                                        | 12        |
| <b>CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE .....</b>                                                            | <b>12</b> |
| ART. 31 (CAUZIONE PROVVISORIA).....                                                                  | 12        |
| ART. 32 (CAUZIONE DEFINITIVA).....                                                                   | 12        |
| ART. 33 (FIDEIUSSIONE A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE E FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEI SALDI) .....       | 13        |
| ART. 34 (POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI) ..... | 13        |
| ART. 35 (REQUISITI DEI FIDEIUSSORI) .....                                                            | 13        |
| ART.36 (GARANZIE DI CONCORRENTI RIUNITI) .....                                                       | 13        |
| ART. 37 (ASSICURAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA).....                                           | 13        |
| <b>CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE.....</b>                                                   | <b>14</b> |
| ART. 38 (VARIANTI IN CORSO D'OPERA) .....                                                            | 14        |
| ART. 39 (VARIAZIONI ED ADDIZIONI AL PROGETTO APPROVATO) .....                                        | 14        |
| ART. 40 (DIMINUIZIONE DEI LAVORI) .....                                                              | 15        |
| ART. 41 (VARIANTI IN DIMINUIZIONE MIGLIORATIVE PROPOSTE DALL'APPALTATORE) .....                      | 15        |
| ART. 42 (DETERMINAZIONE ED APPROVAZIONE DEI NUOVI PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO) .....        | 15        |
| <b>CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.....</b>                                            | <b>16</b> |
| ART. 43 (ADEMPIMENTI PRELIMINARI IN MATERIA DI SICUREZZA) .....                                      | 16        |
| ART. 44 (NORME DI SICUREZZA GENERALI E SICUREZZA NEL CANTIERE) .....                                 | 16        |
| ART. 45 (PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO).....                                                 | 17        |
| ART. 46 (PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA) .....                                                         | 17        |
| ART. 47 (OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA) .....                                       | 17        |
| <b>CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....</b>                                                      | <b>17</b> |
| ART. 48 (SUBAPPALTO).....                                                                            | 17        |
| ART. 49 (PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI) .....                                                         | 18        |
| <b>CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANO D'OPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO.....</b>                               | <b>18</b> |
| ART. 50 (ACCORDO BONARIO) .....                                                                      | 18        |
| ART. 51 (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE) .....                                                       | 19        |
| ART. 52 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO)..... | 19        |
| ART. 53 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER VIOLAZIONE PIANO DI SICUREZZA DEL CANTIERE).....              | 19        |
| ART. 54 (PROVVEDIMENTI IN SEGUITO ALLA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI).....                               | 19        |

---

|                                                                                         |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ART. 55 (RECESSO DAL CONTRATTO E VALUTAZIONE DEL DECIMO) .....                          | 19        |
| ART. 56 (DIFETTI DI COSTRUZIONE) .....                                                  | 19        |
| <b>CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE .....</b>                                   | <b>20</b> |
| ART. 57 (ULTIMAZIONE DEI LAVORI) .....                                                  | 20        |
| ART. 58 (NOMINA DEL COLLAUDATORE) .....                                                 | 20        |
| ART. 59 (COLLAUDI IN CORSO D'OPERA) .....                                               | 20        |
| ART. 60 (COLLAUDO FINALE) .....                                                         | 20        |
| ART. 61 (TERMINI PER IL COLLAUDO) .....                                                 | 20        |
| ART. 62 (PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI) .....                                   | 20        |
| <b>CAPO 12 – NORME FINALI .....</b>                                                     | <b>20</b> |
| ART. 63 (ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE) .....                       | 20        |
| ART. 64 (DISCIPLINA E BUON ORDINE DEI CANTIERI) .....                                   | 24        |
| ART. 65 (APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI) .....                        | 24        |
| ART. 66 (PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI) .....                                         | 25        |
| ART. 65 (PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI RECUPERO E SCAVO) .....                             | 25        |
| ART. 67 (SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO DELL'APPALTATORE) ..... | 25        |
| ART. 68 (TRASMISSIONE DOCUMENTAZIONE) .....                                             | 26        |
| ART. 69 (CARTELLO DI CANTIERE) .....                                                    | 26        |

## DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL'APPALTO

### Capo 1 – NATURA ED OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO

#### Art. 1 (Oggetto dell'appalto integrato)

Ai sensi dell'art. 53, comma 2 lettera b), del Codice dei contratti, l'appalto ha per oggetto la **progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori** di bonifica di aree e terreni, rimozione e smaltimento di manti di copertura in lastre di amianto -cemento (Eternit) con eventuale rifacimento di tutte o parte delle coperture interessate ed incluse le opere preliminari di diserbo con taglio manuale di arbusti, necessarie all'intervento di bonifica ed individuazione al suolo dei residui in esso giacenti, da eseguirsi sul compendio immobiliare sito in Pizzighettone (CR) – Via Marconi n. 4. Scheda Patrimoniale Ex CRB0407 ora CRD0019.

Sono comprese nell'appalto:

- la redazione della progettazione esecutiva da redigere a cura dell'Appaltatore nel rispetto dell'art. 93, comma 5, del Codice dei contratti e degli artt. Da 33 a 43 del D.P.R. n. 207 del 2010, in quanto applicabili, in conformità al progetto posto a base di gara dalla Stazione appaltante, da approvare da parte di quest'ultima prima dell'inizio dei lavori ai sensi dell'art. 16, comma 1;
- l'esecuzione dei lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, quali/quantitative previste nel progetto definitivo a base di gara con i relativi allegati, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;
- sono altresì comprese, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le previsioni migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante mediante apposito provvedimento ai sensi dell'art. 13, comma 1 del presente Capitolato.

Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 72, comma 4, sono stati acquisiti i seguenti codici:

|                                                       |                                                    |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Codice identificativo della gara<br><b>58899940D0</b> | Codice unico di progetto<br><b>G59H13000020001</b> |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

#### Art. 2 (Ammontare dell'appalto)

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto è composto da lavori ed oneri da compensarsi a corpo.

L'importo complessivo dell'appalto posto a base dell'affidamento è definito dalla seguente tabella:

|              | Descrizione voci                                                                  | Importo in Euro       |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| a            | Importo per lavori a corpo soggetto a ribasso                                     | € 1.048.565,28        |
| b            | Importo per oneri <u>non soggetti a ribasso</u> (spese per la sicurezza)          | € 197.330,87          |
| <b>a+b</b>   | <b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI</b>                                                  | <b>€ 1.245.896,15</b> |
| c            | Importo del corrispettivo per progettazione soggetto a ribasso                    | € 19.486,00           |
| <b>a+b+c</b> | <b>IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO</b> (progettazione esecutiva ed esecuzione lavori) | <b>€ 1.265.382,15</b> |

L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi determinati nella tabella di cui sopra, al netto dei ribassi percentuali offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sui punti a) e c).

#### Art. 3 (Categorie dei lavori)

1. Ai sensi dell'articolo 61 del Regolamento generale e in conformità all'allegato «A» al predetto Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria prevalente «**OG12**» - **Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale**.

L'importo della categoria prevalente, al netto delle categorie scorporabili, di cui al successivo comma 2 ammonta a:

|    | declaratoria:                                                        | categoria | importo<br>(>150.000 o >10%) al<br>netto oneri sicur. e costi<br>manodopera | Importo costi<br>manodopera<br>relativa alla<br>categoria | Importo totale<br>categoria | classif. | % sul<br>totale |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|----------|-----------------|
| 1) | Opere e<br>impianti di<br>bonifica e pro-<br>tezione<br>ambien-tale. | OG12      | € 279.196,05                                                                | € 391.661,10                                              | € 670.857,15                | III      | 63,98           |

2. Ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del Regolamento generale, le parti di lavoro appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, con i relativi importi, sono riportate nel seguito. Tali parti di lavoro sono scorporabili e, a scelta dell'Appaltatore, subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente Capitolato speciale, fatti salvi i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:

- a) ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del Regolamento generale, i lavori appartenenti alla categoria generale indicata a «qualificazione obbligatoria» nell'allegato A al citato Regolamento generale, di importo superiore a 150.000 euro o superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, indicati nel bando di gara, devono essere realizzati dall'Appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la pertinente categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un'impresa mandante se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo. Se l'Appaltatore, direttamente o tramite un'impresa mandante in caso di raggruppamento temporaneo, non possiede i requisiti per la predetta categoria, deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come da subappaltare; in tal caso concorrono all'importo della categoria prevalente ai fini della qualificazione in questa, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, secondo periodo, del Regolamento generale. In ogni caso

l'esecutore (sia esso l'Appaltatore singolo, l'impresa mandante o il subAppaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. I predetti lavori, con i relativi importi, sono individuati come segue:

|    | <i>declaratoria:</i>                   | <i>categoria</i> | <i>importo<br/>(&gt;150.000 o &gt;10%)<br/>al netto oneri secur.<br/>e costi manodopera</i> | <i>Importo costi<br/>manodopera<br/>relativa alla<br/>categoria</i> | <i>Importo totale<br/>categoria</i> | <i>classif.</i> | <i>% sul<br/>totale</i> |
|----|----------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| 2) | Verde e arredo urbano                  | OS24             | € 80.378,92                                                                                 | € 61.084,95                                                         | € 141.463,87                        | I               | 13,49                   |
| 3) | Manutenzione di beni immobili tutelati | OG2              | € 141.102,74                                                                                | € .95.033,22                                                        | € 236.244,26                        | I               | 22,53                   |

Le predette lavorazioni, Cat. OS24/OG2 presenti nella categoria scorporabile devono essere eseguite da parte di ditte aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37.

#### Art. 4 (Modalità di stipulazione del contratto)

1. Il contratto è stipulato **"a corpo"** ai sensi dell'art. 53, comma 4, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010.

L'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

2. Anche ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, del presente Capitolato speciale.

3. I prezzi unitari di cui al comma 2, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del Codice dei contratti, estranee ai lavori già previsti.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2.

#### Capo 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

#### Art. 5 (Stipulazione ed approvazione del contratto)

1. La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro **60 (sessanta) giorni** dalla aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 11, comma 10 del Codice dei Contratti, non deve avvenire prima di 35 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione a tutti concorrenti.

2. Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei termini fissati dal comma precedente, l'Appaltatore può, mediante atto notificato alla Stazione appaltante sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto. In caso di mancata presentazione dell'istanza, all'Appaltatore non spetta alcun indennizzo.

3. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza, l'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle per opere provvisorie.

4. Nel contratto di appalto l'Amministrazione potrà individuare ed espressamente dichiarare in calce ad esso se, in relazione alle opere da costruire o ai luoghi interessati o a qualsiasi altro fattore, vi siano clausole particolarmente onerose negli atti contrattuali, nel Capitolato speciale o in altre disposizioni di legge, di regolamento o di norme, e dovrà specificatamente farle approvare per iscritto dall'Appaltatore facendogli apporre la propria firma nel contratto ai sensi dell'art. 1341 c.c., con l'esplicito richiamo delle clausole interessate.

5. Il contratto sarà immediatamente impegnativo per l'Appaltatore, mentre per la Stazione appaltante lo sarà solo dopo la successiva registrazione entro 20 giorni presso il competente ufficio del registro.

6. Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto e cottimi si procederà ai controlli antimafia nelle modalità di cui alla legge 31.5.1965, n. 575; alla legge 55/1990; al d.lgs 490/1994 ed al d.P.R. 3.6.1998, n.252. Qualora la Prefettura attesti la sussistenza di una delle cause interdittive di cui all'art. 10 della l. 575/1965 ovvero del tentativo di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante dovrà provvedere di conseguenza avvalendosi della facoltà di revoca o recesso di cui all'art.11, comma 3, del d.P.R. 252/1998.

Qualora detta certificazione fosse disponibile oltre il termine di 60 giorni di cui al primo comma del presente articolo, per fatto non dipendente dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà chiedere di svincolarsi dagli impegni e non potrà chiedere speciali compensi.

#### Art. 6 (Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto)

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. Da 1362 a 1369 del codice civile.

2. Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da effettuare. La Stazione appaltante si riserva perciò l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal capitolato speciale d'Appalto all'infuori del pagamento e/o conguaglio delle opere eseguite, in più o in meno - da valutarsi con i prezzi di cui all'elenco prezzi.
3. I prezzi di cui all'elenco prezzi tengono conto di tutti gli oneri e gli imprevisti a carico dell'Appaltatore per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori appaltati, secondo quanto prescritto dal capitolato speciale d'Appalto, comprensivi di assistenze, trasporti, carico e scarico, smaltimento dei materiali di risulta alle pubbliche discariche e di quanto altro necessario per dare l'opera compiuta.
4. Non verranno riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, nel quale sia richiamata l'intervenuta superiore approvazione da parte della Stazione appaltante: ciò anche nel caso in cui la direzione lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione prima o durante l'esecuzione di dette varianti.

#### **Art. 7 (Documenti facenti parte del contratto)**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
- a) il capitolato generale d'appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
  - b) il presente Capitolato speciale;
  - c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto posto a base di gara, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;
  - d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 3;
  - e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
  - f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
  - g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. n. 207 del 2010;
  - h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 40, 42 e 43;
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- a) D.Lgs.n 163/2006 e ss.mm.e.ii;
  - b) D.Lgs.n.81/2008 e ss. mm. e ii.;
  - c) D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii.;
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
  - b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all'articolo 132 del Codice dei contratti;
  - c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
4. Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati dall'Appaltatore in sede di offerta.

#### **Art. 8 (Osservanza di legge e di norme)**

1. Il presente appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nei disegni di progetto, che a loro volta prevalgono sulle indicazioni del presente capitolato speciale, le cui prescrizioni, qualora diversamente possono disporre, prevalgono infine sulle disposizioni del codice civile. La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg., la quale, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei lavori.
2. Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente capitolato speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente capitolato speciale:
- a) il codice civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato "c.c.");
  - b) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
  - c) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione Lombardia, Provincia di Cremona e Comune di Pizzighettone, ove devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
  - d) le norme emanate dal CNR, le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I.-U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
  - e) la Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F (gli articoli non abrogati dal D.P.R. n. 554/1999 e dal D.Lgs. 163/2006);
  - f) Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19.4.2000, n. 145 (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato Decreto Ministero LL.PP. 19.4.2000, n. 145);
  - g) D.Lgs.n 163/2006 e ss.mm.e.ii;
  - h) D.Lgs.n.81/2008 e ss. mm. e ii.;
  - i) D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii.;
  - l) altre norme richiamate nelle parti specifiche del capitolato speciale d'Appalto;
3. Ricade inoltre esclusivamente sull'Appaltatore l'osservanza scrupolosa delle leggi, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle Autorità competenti in materia di Lavori Pubblici, di sicurezza, igiene del lavoro, previdenza sociale, ecc.
4. Per quanto non espressamente detto nel capitolato speciale d'Appalto, valgono inoltre tutte le leggi, decreti e circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori che abbiano, comunque, attinenza con i lavori stessi.

5. In materia di accettazione di materiali, qualora eventuali carenze di prescrizioni governative, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella documentazione contrattuale, possano dare luogo ad incertezze circa i requisiti tecnici e tecnologici dei materiali stessi, la direzione lavori avrà facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

#### **Art. 9 (Conoscenza delle condizioni di appalto)**

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di lavori pubblici e di incondizionata loro accettazione, nonché alla completa accettazione del progetto definitivo, e per quanto attiene all'esecuzione a verrà quanto redatto nella progettazione esecutiva da parte del medesimo Appaltatore, a perfetta regola d'arte.
2. L'Appaltatore, per essere ammesso a partecipare alla gara, dichiara di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:
  - a) aver preso conoscenza delle condizioni locali e dei mercati di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
  - b) di avere accertato le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere, dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui si dovrà svolgere l'opera
3. L'Appaltatore dichiara, inoltre:
  - a) di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto allegato agli atti di gara, sotto il profilo tecnico e delle regole dell'arte, anche in merito al terreno e ai particolari costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dei lavori;
  - b) di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente capitolato speciale e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;
  - c) di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sia sul costo dei materiali, sia sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
  - d) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
  - e) di aver accertato l'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia aeree che interrato, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari, acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'Ente proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa, anche in merito al disposto dell'art.4, della Legge n. 1/1978;
  - f) di aver individuato eventuali possibili interferenze con le proprietà confinanti, per le quali sia necessario procedere in contraddittorio, prima dell'inizio dei lavori, alla redazione di un verbale di constatazione delle condizioni del luogo, per evitare che i proprietari ricorrano al fermo dei lavori, in base agli artt.1171 e 1172 del c.c.;
  - g) di accettare e condividere le informazioni planimetriche e altimetriche contenute nel rilievo allegato alle tavole di progetto;
  - h) di farsi carico dell'obbligo di procedere alla posa in opera di eventuali materiali o forniture che non dovessero essere disponibili per la data di fine lavori, o di altre forniture che, per condizioni metereologiche / climatiche particolarmente ostiche non si siano potute mettere in opera per tempo, per non pregiudicare l'integrità dell'opera finita (alberi, arbusti, erbacee, prato): l'Appaltatore si impegna dunque ad adempiere ai sopracitati obblighi, anche successivamente alla data di ultimazione dei lavori, senza la possibilità di chiedere ulteriori compensi oltre a quelli già indicati nel computo metrico estimativo allegato nel contratto già firmato;
  - i) di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di aver preso conoscenza dell'ubicazione delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le altre condizioni suscettibili di influire sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi, nel loro complesso, remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
  - l) di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
4. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo apposito articolo.
5. L'imprenditore resta vincolato dal verbale di aggiudicazione, ma l'aggiudicazione stessa non è impegnativa per la Stazione appaltante finché non siano intervenuti i controlli di legge.  
In particolare, l'Appaltatore, all'atto della firma del contratto, dovrà specificatamente accettare per iscritto, a norma artt.1341 e 1342 del c.c., le clausole tutte contenute nelle suddette disposizione di legge, regolamenti e nel capitolato speciale d'Appalto.

#### **Art. 10 (Espropriazioni e occupazioni temporanee di suolo)**

1. Non sono previsti espropriazioni e occupazioni temporanee di suolo esterne all'area d'intervento.

#### **Art. 11 (Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio; direttore di cantiere)**

1. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1).
3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

## **Art. 12 (Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione)**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, e componenti oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici della progettazione esecutiva e relazioni specifiche.
2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d'appalto.
3. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.
4. L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

## **Capo 3 – TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DEI LAVORI**

### **Art. 13 (Progetto definitivo)**

1. La progettazione definitiva posta a base di gara, redatta a cura del professionista incaricato e/o della Stazione appaltante, verificata, validata e approvata, come integrata dall'offerta tecnica dell'Appaltatore e recepita dalla stessa Stazione appaltante mediante proprio provvedimento, costituisce elemento contrattuale vincolante per la progettazione esecutiva, alle condizioni di cui all'articolo 14, nonché per l'esecuzione dei lavori.
2. Costituisce parte integrante del progetto definitivo il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, allegato agli atti di gara.

### **Art. 14 (Progettazione esecutiva: modalità e termini)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 169 del d.P.R. n. 207 del 2010, dopo la stipulazione del contratto il R.U.P. ordina all'Appaltatore, con apposito provvedimento, di dare immediatamente inizio alla progettazione esecutiva. In applicazione analogica degli articoli 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, il R.U.P. può emettere il predetto ordine anche prima della stipulazione del contratto se il mancato avvio della progettazione esecutiva determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; in tal caso nell'ordine sono indicate espressamente le motivazioni che giustificano l'immediato avvio della progettazione.
2. Se l'ordine di cui al comma 1 non è emesso o non perviene all'Appaltatore entro 30 (trenta) giorni dalla stipulazione del contratto, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende impartito e ricevuto alla data di scadenza del predetto termine.
3. La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione appaltante entro il termine perentorio di **20 (venti) giorni** dal provvedimento di cui al comma 1 o dal termine di cui al comma 2. La progettazione esecutiva può prevedere migliorie alla qualità e alle quantità delle lavorazioni, previste nell'offerta di gara dall'Appaltatore, eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara.
4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) o d), del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all'articolo 42. La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'Appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.
5. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara, e permettere al coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, secondo periodo, del d.P.R. n. 207 del 2010, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.

### **Art. 15 (Ritardo nella progettazione esecutiva)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 23 comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall'articolo 14, comma 3, primo periodo, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura di cui al comma 2 seguente.
2. La penale è determinata nella misura pari allo 1 per mille (euro uno per mille) dell'importo contrattuale.
3. Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'Appaltatore o ai progettisti dell'Appaltatore.

#### **Art. 16 (Approvazione della progettazione esecutiva)**

1. Entro **20 (venti) giorni** dalla presentazione della progettazione esecutiva da parte dell'Appaltatore, essa è verificata dalla Stazione appaltante e, ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del d.P.R. n. 207 del 2010, è approvata dalla medesima Stazione appaltante.
2. Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'Appaltatore senza alcun aumento di spesa.
3. Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'Appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore medesimo ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti. In tal caso nulla è dovuto all'Appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.
4. In caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'Appaltatore, la Stazione appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del Codice dei contratti, all'Appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:
  - a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 del 2010;
  - b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
  - c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 157, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010.

#### **Art. 17 (Consegna ed inizio lavori)**

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo l'approvazione formale del progetto esecutivo, in seguito a consegna da parte del Direttore dei Lavori, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre **45 (quarantacinque)** giorni dalla predetta approvazione, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso l'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò costituisca motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore. Se è indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'articolo 153, comma 1, secondo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 2010 e dell'articolo 11, comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che l'opera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1, il R.U.P. accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi di cui agli articoli 43, 44, 745, 46, e ne comunica l'esito al Direttore dei Lavori. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. L'inizio dei lavori è comunque subordinato all'approvazione di cui al comma 1 e alla sottoscrizione del verbale di cantierabilità di cui all'articolo 106, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d'urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza è limitata all'esecuzione di alcune di esse.

#### **Art. 18 (Termini per l'ultimazione dei lavori)**

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in numero massimo di **giorni 240 (duecentoquaranta) naturali, consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Comunque il tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato come predisposto ed aggiornato dal cronoprogramma nella fase esecutiva, redatto dall'Appaltatore, congiuntamente con il Coordinatore per la Sicurezza. Il Programma dei Lavori è sviluppato sulla base delle principali fasi di lavoro previste dal progetto dell'opera. E' compito dell'Appaltatore confermare quanto esposto o notificare immediatamente al Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva (CEL) eventuali modifiche o diversità rispetto quanto programmato. Le modifiche verranno accettate dal CEL solo se giustificate e correlate da relazione esplicativa e presentate prima dell'apertura del cantiere. Le eventuali modifiche al Programma dei lavori devono essere presentate da ciascuna impresa partecipante. Quanto sopra vale anche per ulteriori modifiche o variazioni.
2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

#### **Art. 19 (Proroghe)**

1. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili, può chiederne, con domanda motivata, la proroga.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso, la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della Stazione appaltante.
3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

4. Nel periodo di proroga è sempre a carico dell'Appaltatore la sorveglianza dell'intero cantiere.

#### **Art. 20 (Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori)**

1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.
2. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal Direttore dei Lavori, ai sensi del primo comma nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 comma 1), lettere a), b), c) d) ed e) del D.Lgs.n 163/2006, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
3. La sospensione disposta ai sensi del comma 2) permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
4. L'Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori, ai sensi dei commi 1), 2) e 3), senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per iscritto il Responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei Lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
5. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il Responsabile del Procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale Decreto Ministero LL.PP. 19.4.2000, n. 145. Il Responsabile del Procedimento determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.
6. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun indennizzo nemmeno per la sorveglianza dell'intero cantiere.
7. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'Appaltatore, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione dei lavori.
8. Il Direttore dei Lavori, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al Responsabile del Procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
9. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.
10. Nel corso della sospensione, il direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d'opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d'opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
11. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall'Appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopradetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.
12. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.
13. Alla sospensione parziale dei lavori, ai sensi del comma 12 del presente articolo, si applicano i commi 2), 3) e 6) del presente articolo; essa determina altresì il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo, secondo il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.
14. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell'articolo 158 D.P.R. n. 207/2010.

#### **Art. 21 (Penali in caso di ritardo)**

1. Ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo uno per mille (euro uno per mille) dell'importo contrattuale;
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
  - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi ai sensi dell'articolo 16, comma 2 oppure comma 3;
  - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 17, comma 4;
  - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
  - d) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

#### **Art. 22 (Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e piano di qualità)**

1. Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R. n. 207 del 2010, entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui all'articolo 14, comma 3, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione Lavori un proprio

programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
  - b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
  - c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
  - d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
  - e) se è richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dall'Appaltatore in fase di progettazione esecutiva e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

#### **Art. 23 (Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini)**

1. L'eventuale ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 14, comma 3, superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'Appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.
2. L'eventuale ritardo imputabile all'Appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti.
3. La risoluzione del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'Appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.
4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 21, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.
5. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

#### **CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

##### **Art. 24 (Lavori a corpo)**

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici esecutivi e di ogni altro suo allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.
3. La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui all'articolo 3, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del d.P.R. n. 207 del 2010. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 1; tali lavorazioni non incidono sugli importi e sulle quote proporzionali utilizzate per la contabilizzazione di cui al citato articolo 184.
4. L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010.
5. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo b, come evidenziato nell'apposita colonna, sono valutati a corpo in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri è subordinata all'assenso del coordinatore per la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

#### **CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA**

##### **Art. 25 (Anticipazione - Revisione prezzi)**

1. Ai sensi dell'Art. 26 ter della L. 09/08/2013 n° 98, per i contratti di appalto relativi a lavori, disciplinati dal Codice di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21/08/2013 e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'Appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Nel caso di contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale, l'anticipazione va compensata fino alla concorrenza dell'importo sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.  
Nel caso di contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno, l'anticipazione è effettuata nel primo mese dell'anno successivo ed è compensata nel corso del medesimo anno contabile.
4. Ai sensi dell'articolo 133 co.2 del D.Lgs.n 163/2006, è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
5. Qualora, per cause non imputabili all'Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso di gara, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 (due) per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

#### **Art. 26 (Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva)**

1. Ai sensi dell'articolo 169, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010, la Stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:
  - 50% all'approvazione del progetto esecutivo;
  - 45% alla consegna dei lavori;
  - 5% al collaudo dell'opera.
2. I pagamenti di cui al comma 1 sono subordinati alla regolare approvazione della progettazione esecutiva redatta a cura dell'Appaltatore e, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.
3. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti dipendenti dell'Appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'Appaltatore, in tal caso trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 31, comma 7.
4. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non dipendenti dell'Appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'Appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 32.

#### **Art. 27 (Pagamenti in acconto)**

1. L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto ogni **€ 300.000,00 (euro trecentomila/00)** di lavoro eseguito, al netto del ribasso offerto e delle eventuali ritenute, comprensivo degli importi relativi al costo della mano d'opera e degli oneri della sicurezza.
2. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a norma dell'articolo 194 del D.P.R. 207/2010. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.
3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la Stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.
4. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'articolo 141, comma 9) del D.Lgs.n 163/2006. Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
5. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
6. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:
  - a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore;
  - b) agli adempimenti di cui all'articolo 48 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
  - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010;
  - d) ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 49, comma 2.

#### **Art. 28 (Pagamenti a saldo)**

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 32, comma 2, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:
  - a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;
  - b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
  - c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
7. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.
8. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 28, commi 6 e 7.

#### **Art. 29 (Ritardato pagamento)**

1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Ministero LL.PP. 19.4.2000 n. 145 per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nell'emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora i pagamenti delle rate di acconto e/o di saldo non siano effettuati entro i termini stabiliti ai sensi dell'articolo 29 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, per causa imputabile alla Stazione appaltante, spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nei pagamenti superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori.
3. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1) e 2) è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei Lavori Pubblici, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno, ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile e ciò esclude, elimina ed annulla qualsiasi pretesa di maggiori danni.
4. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

#### **Art. 30 (Cessione del contratto e cessione dei crediti)**

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 117 del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

### **CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE**

#### **Art. 31 (Cauzione provvisoria)**

1. Ai sensi dell'articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una cauzione provvisoria, con le modalità e alle condizioni di cui al bando di gara e al disciplinare di gara.

#### **Art. 32 (Cauzione definitiva)**

1. L'Appaltatore, a garanzia degli oneri derivanti alla Stazione appaltante a causa del mancato o inesatto adempimento contrattuale, deve prestare, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria sopra citata pari al 10% dell'importo contrattuale o, nel caso di ribasso di gara superiore al 10% nelle modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e nelle forme dell'allegato al Dm 123/2004. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauazione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria (art. 113 co. 4 del D.Lgs. n. 163/2006). La cauazione così come sopra sarà incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in vigore.

2. La garanzia di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. La Stazione appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

#### **Art. 33 (Fideiussione a garanzia dell'anticipazione e fideiussione a garanzia dei saldi)**

1. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal comma 1 art. 102 D.P.R. n. 554/1999. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo.

#### **Art. 34 (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi)**

1. L'esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs.n 163/2006, a stipulare una polizza di assicurazione, nelle forme dell'allegato al Dm 123/2004, che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza, nelle forme dell'allegato al Dm 123/2004, deve inoltre assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi, determinato secondo quanto previsto dall'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, non dovrà essere inferiore a Euro 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00).
3. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 37 co.5 del D.Lgs.n 163/2006, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.
5. Il contraente trasmette alla Stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

#### **Art. 35 (Requisiti dei fideiussori)**

1. Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
2. Le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
3. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dell'industria di concerto con il Ministro dei lavori pubblici.

#### **Art.36 (Garanzie di concorrenti riuniti)**

1. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'articolo 37 del D.Lgs.n 163/2006, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37 comma 5 del D.Lgs.n 163/2006, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'articolo 37, comma 6 del D.Lgs.n 163/2006.

#### **Art. 37 (Assicurazione della progettazione esecutiva)**

1. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del d.P.R. n. 207 del 2010, deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, resesi necessarie in corso di esecuzione.
2. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso Decreto per un massimale assicurato non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati.
3. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

4. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

- a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'Appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti;
- b) dall'Appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. n. 207 del 2010 e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.

## **CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE**

### **Art. 38 (Varianti in corso d'opera)**

1. Sono ammesse le varianti in aumento o diminuzione, ai progetti approvati ed in corso di esecuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipula del contratto. Tali variazioni di spesa sono ammesse in aumento purché non superino del 10% l'importo originario del contratto (art. 132 co. 3 del D.Lgs.n 163/2006).
2. Sono ammesse, altresì le varianti dovute a:
  - sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
  - per cause imprevedute e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal D.P.R. n. 207/2010;
  - intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che, senza aumento di costi, comportino miglioramenti della qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
  - presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso di opera o di rinvenimenti imprevisi o non prevedibili nella fase progettuale ex art. 132 co.1 b) del D.Lgs.n 163/2006;
  - difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili;
  - errori o omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in quest'ultimo caso, qualora le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto e indirà una nuova gara invitando anche l'Appaltatore. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a 4/5 dell'importo del contratto.
3. Ai fini del presente articolo, ex art. 132 comma 6 del D.Lgs.n 163/2006, si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.
4. Nel caso di variante il Direttore dei lavori redigerà apposita perizia, allegando il progetto supplementare, il verbale di concordamento dei nuovi prezzi, il nuovo contratto sottoscritto dall'Appaltatore, e l'inoltrerà all'Amministrazione per l'approvazione, avvenuta la quale ordinerà per iscritto all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori variati o aggiunti, ammettendo in contabilità le nuove opere.
5. Ai fini della disciplina delle varianti e degli interventi disposti dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 132, comma 3, primo periodo del D.Lgs.n 163/2006, la verifica dell'incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui al D.P.R. 207/2010.

### **Art. 39 (Variazioni ed addizioni al progetto approvato)**

1. Ai sensi dell'articolo 161) del D.P.R. n. 207/2010, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla Stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 132 del D.Lgs.n 163/2006. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Il mancato rispetto della disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori.
3. Qualora per uno dei casi previsti dal D.Lgs.n 163/2006, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentito il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla Stazione appaltante.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione appaltante e che il Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto.
5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 132, comma 3, primo periodo del D.Lgs.n 163/2006.
6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 163 D.P.R. n. 207/2010.
7. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 132), comma 1), del D.Lgs.n 163/2006, la Stazione appaltante durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo 163) del Regolamento D.P.R. n. 554/1999, e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell'articolo 132 co. 1 del D.Lgs.n 163/2006 consentono di disporre varianti in corso d'opera è demandato al responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti.
8. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2) art. 10 del Decreto 145/2000, supera tale limite, il Responsabile del Procedimento ne dà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione, la Stazione appaltante deve comunicare all'Appaltatore le proprie determinazioni. Qualora l'Appaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del Procedimento, si intende manifestata la volontà di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la Stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'Appaltatore.

9. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs.n 163/2006. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 132 co.1 lett. e) del D.Lgs.n 163/2006. Nel calcolo di cui sopra non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'art.132), comma 1), lettera e) del D.Lgs.n 163/2006, l'Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente.
10. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite.
11. In caso di dissenso sulla misura del compenso, è accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla Stazione appaltante, salvo il diritto dell'Appaltatore di formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
12. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'Appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.
13. Nel caso di cui all'articolo 132 comma 1, lettera b), del D.Lgs.n 163/2006, il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla Stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla Stazione appaltante. Nel caso previsto dall'articolo 132 comma 1, lettera c) del D.Lgs.n 163/2006 la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell'evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
14. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della Stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.
15. Sono approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, le variazioni di cui all'articolo 132 co.3, secondo periodo, del D.Lgs.n 163/2006 che prevedano un aumento della spesa non superiore al cinque per cento dell'importo originario del contratto ed alla cui copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
16. I componenti dell'ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla Stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.

#### **Art. 40 (Diminuzione dei lavori)**

1. La Stazione appaltante, durante l'esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale (Decreto Ministero Lavori Pubblici 19.04.2000, n.145) e specificatamente: indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo 132 del D.Lgs.n 163/2006, la Stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto in capitolato speciale d'Appalto, nel limite di un quinto dell'importo di contratto, come determinato ai sensi dell'articolo 10), comma 4) (Decreto Ministero dei Lavori Pubblici 19.04.2000, n.145), e senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'Appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

#### **Art. 41 (Varianti in diminuzione migliorative proposte dall'Appaltatore)**

1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di appalto-concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori, può proporre al Direttore dei Lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 132 co.3, secondo periodo, del D.Lgs.n 163/2006 di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. L'idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore.
3. La proposta dell'Appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei Lavori, che entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento, entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'Appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
4. Le proposte dell'Appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori, così come stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata ai sensi del presente articolo, sono ripartite in parti uguali tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore.

#### **Art. 42 (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto)**

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:
  - a) desumendoli dal prezziario di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i., intendendo nello specifico che si farà riferimento in ordine: ai

"Prezzi di riferimento per opere e lavori Pubblici nella Regione Lombardia – Edizione 2011" oltre ad altre edizioni vigenti, e al "Prezziario del Comune di Milano – Edizione 2014";

- b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta nuovi prezzi.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso di gara e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.

5. Se l'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la Stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal D.P.R. 207/2010, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.

## **CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

### **Art. 43 (Adempimenti preliminari in materia di sicurezza)**

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
- d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

- a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.
- b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
- c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 48, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 49;
- d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 50.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

- a) dall'Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e , del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;
- d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'Appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'Appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 34, commi 1, lettera e), del Codice dei contratti; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 51, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

### **Art. 44 (Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere)**

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'Appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;
  - c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
  - d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
2. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito agli articoli 45, 46, 47.

#### **Art. 45 (Piano di sicurezza e di coordinamento)**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.
2. L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione ai sensi dell'articolo 49.

#### **Art. 46 (Piano operativo di sicurezza)**

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori ed al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'Appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 48, del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall'articolo 43, comma 4 ed art. 47 comma 5.
3. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione appaltante, per il tramite dell'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 48.
4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

#### **Art. 47 (Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza)**

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.
3. L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'Appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

### **CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO**

#### **Art. 48 (Subappalto)**

1. Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 1, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente di cui all'articolo 4, comma 3. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria appartengano, sono scorporabili o subappaltabili a scelta dell'Appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui all'articolo 4 e l'osservanza dell'articolo 118 del Codice dei contratti nonché dell'articolo 170 del d.P.R. n. 207 del 2010, con i limiti, i divieti e le prescrizioni che seguono:
- a) i lavori individuati all'articolo 3, comma 2, lettera a), possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell'importo di ciascuna categoria; il subappalto, nel predetto limite, deve essere richiesto e autorizzato unitariamente con divieto di frazionamento in più subcontratti per i lavori della stessa categoria;

- b) i lavori individuati all'articolo 3, comma 2, devono essere obbligatoriamente subappaltati se l'Appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione;
- c) i lavori individuati all'articolo 3, comma 2, possono essere subappaltati per intero;
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
- a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
- b) che l'Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
- 1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata:
    - se al subAppaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008;
    - l'inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 64, per quanto di pertinenza, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
    - l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subAppaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto d.P.R.;
  - 2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
- c) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
- 1) la documentazione attestante che il subAppaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
  - 2) una o più dichiarazioni del subAppaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 38 del Codice dei contratti;
  - 3) il DURC del subAppaltatore, in originale i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC del subAppaltatore, ai sensi dell'articolo 49, comma 2;
- d) che non sussista, nei confronti del subAppaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo, se l'importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 154.937,07, l'Appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e cottimiste, con le modalità di cui al d.P.R. n. 252 del 1998 ; resta fermo che, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dello stesso d.P.R. n. 252 del 1998, il subappalto è vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per l'impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dall'articolo 10, commi 2 e 7, del citato d.P.R.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

#### **Art. 49 (Pagamento dei subappaltatori)**

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei sub-contratti (subcontratti di forniture con posa in opera) e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate, corredate da titolo attestante l'avvenuta liquidazione, relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi esecutori in subcontratto di forniture con posa in opera, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti.
2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subAppaltatore sono subordinati:
  - a) all'acquisizione del DURC del subAppaltatore, ai sensi dell'articolo 48, comma 2;
  - b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010;
  - c) alle limitazioni di cui agli articoli 48 e 63.
3. Se l'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'Appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
  - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare;
  - b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento generale

### **CAPO 10 – CONTROVERSIE, MANO D'OPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO**

#### **Art. 50 (Accordo bonario)**

1. Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/2006, il Direttore dei Lavori ne dà immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
2. Il Responsabile del Procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'Appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula alla Stazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

3. Nei successivi sessanta giorni la Stazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'Appaltatore. Nello stesso termine la Stazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.
4. Qualora l'Appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dalla Stazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.
5. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.
6. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.
7. La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'Appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dal D.Lgs.n 163/2006.

#### **Art. 51 (Definizione delle controversie)**

1. È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

#### **Art. 52 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo)**

1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore.
2. Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

#### **Art. 53 (Risoluzione del contratto per violazione Piano di sicurezza del cantiere)**

1. Le ripetute violazioni del Piano di Sicurezza del cantiere (D.Lgs. 81/08), previa formale costituzione in mora dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale.

#### **Art. 54 (Provvedimenti in seguito alla risoluzione dei contratti)**

1. Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in consegna dal direttore dei lavori.
2. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 140 comma 1 del D.Lgs.n 163/2006.

#### **Art. 55 (Recesso dal contratto e valutazione del decimo)**

1. La Stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso di gara, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.
4. I materiali il cui valore è riconosciuto dalla Stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione dello scioglimento del contratto.
5. La Stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione appaltante nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.

#### **Art. 56 (Difetti di costruzione)**

1. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.
2. Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore; in caso contrario l'Appaltatore ha il diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

## **CAPO 11 – DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

### **Art. 57 (Ultimazione dei lavori)**

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 21, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

### **Art. 58 (Nomina del collaudatore)**

1. La Stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed al relativo importo. La Stazione appaltante si riserva di nominare il collaudatore anche all'inizio dei lavori o in corso d'opera.

### **Art. 59 (Collaudi in corso d'opera)**

1. L'Amministrazione potrà nominare, a suo insindacabile giudizio uno o più collaudatori, anche in corso d'opera al fine di eseguire i collaudi che riterrà opportuni.  
Detti collaudi faranno parte della documentazione posta all'esame del collaudatore o commissione collaudatrice incaricata di eseguire il Collaudo Tecnico-Amministrativo finale delle opere.

### **Art. 60 (Collaudo finale)**

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
2. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'Appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.

### **Art. 61 (Termini per il collaudo)**

1. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di **6 (sei) mesi** dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
3. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del d.P.R. n. 207 del 2011.

### **Art. 62 (Presa in consegna dei lavori ultimati)**

1. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P.
2. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

## **CAPO 12 – NORME FINALI**

### **Art. 63 (Oneri, obblighi e responsabilità dell'Appaltatore)**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre il quinto d'obbligo.

a) ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI.

- 1 - le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
- 2 - il compenso per il proprio rappresentante;
- 3 - il compenso per il direttore tecnico del cantiere;
- 4 - le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera, le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori, ponteggi ecc., le spese per i baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia;
- 5 - le spese per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono e dei relativi eventuali contratti e canoni;
- 6 - l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
- 7 - le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
- 8 - le spese per lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori,
- 9 - le spese per eventuali ponteggi o piani di lavoro;
- 10 - le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi ;
- 11 - le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento o dall'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 12 - le spese per le vie di accesso al cantiere;
- 13 - le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- 14 - le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- 15 - le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 81/08;
- 16 - l'Appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d'opera che siano richiesti ed indicati dal Direttore dei Lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

**b) ONERI FINALIZZATI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI INGERENZA DELL'AMMINISTRAZIONE SUI LAVORI:**

- 1 - le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei lavori riterrà opportuni;
- 2 - la comunicazione quindicinale alla Direzione dei lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie: - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo, - giorni in cui non si è lavorato e motivo, - lavori eseguiti nella quindicina. La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana, da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
- 3 - l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la D.L. richiederà;
- 4 - il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'Appaltatore e con redazione di verbale e l'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori ufficialmente autorizzati;
- 5 - la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei lavori;
- 6 - la Stazione appaltante può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'Appaltatore.

**c) ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE:**

- 1 - le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione appaltante, nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo;
- 2 - le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera;
- 3 - le spese per passaggio e per occupazioni temporanee sia del suolo pubblico che privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione appaltante;
- 4 - le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- 5 - le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
- 6 - le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;
- 7 - le spese per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione e le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dall'Amministrazione, giusta le norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai DD.PP.RR. n. 547/1955, n. 164/1956, n. 303/1956, n. 1124/1965, n. 524/1982 e loro successive modificazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo e nello spazio tutte le norme mediante il "piano di sicurezza", del quale il responsabile di cantiere deve garantire il rispetto della più rigorosa applicazione;
- 8 - le spese per la periodica visita medica e la prevenzione del personale dalle malattie tipiche delle mansioni svolte;
- 9 - le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle opere costruite, del materiale approvvigionato e dell'intero cantiere, comprendendo anche materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti, e, se richiesto nel contratto, mediante persone provviste di qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 L. 646/1982): la sorveglianza sarà obbligatoria e a carico dell'Appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di sospensione per fatti e cause non dipendenti dalla Stazione appaltante;
- 10 - le tettoie e i parapetti di strade aperte al pubblico site nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del Regolamento di esecuzione;
- 11 - la redazione della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, di cui all'art. 9 della L. 46/1990, con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;

- 12- gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione degli incendi, ove previsto, ai sensi del D.M. 16/02/1982 e della L. 07/12/1984 n. 818, e successive modifiche e integrazioni;
- 13- l'apposizione di n. 2 tabelle informative all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 200x150, e la loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990): in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito alla Stazione appaltante verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
- 14- le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
- 15- il premio di assicurazione contro gli incendi e i danni diretti e conseguenti da esso causati, comprendendo nel valore assicurato tutte le opere e i materiali. La polizza sarà intestata alla Stazione appaltante;
- 16- la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati alla proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione appaltante, la Direzione dei lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità.

Oltre a tutte le spese ed alle obbligazioni prescritte dal Capitolato Generale, con particolare riferimento a quelle previste dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 14, oltre a quelle indicate in altre parti del presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di seguito indicati che si intendono compensati nei prezzi dell'appalto:

a) *Contratto - Atti vari*

- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (di scritturazione e copia, di registrazione, di bollo, per diritti di segreteria, ecc.); tutte le spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione e collaudazione dei lavori di cui al presente appalto.

b) *Mano d'opera e sicurezza del cantiere*

- Tutte le spese ed oneri per assicurazioni e previdenze di legge per quanto concerne la mano d'opera secondo le vigenti norme (assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'I.N.A.I.L., regolarizzazione degli obblighi per previdenze sociali presso l'I.N.P.S., presso la Cassa Edile, ecc.); tutte le spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della mano d'opera, con l'osservanza delle norme dei Contratti Collettivi di Lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate al riguardo durante il corso dell'appalto. L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle Aziende Industriali Edili ed Affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori e ciò anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. A ciò è obbligato anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse, indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa e da ogni sua qualificazione giuridica, economica e sociale.
- L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, nei riguardi dell'Amministrazione Appaltante, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso che il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; ciò inoltre senza pregiudizio di altri diritti dell'Amministrazione Appaltante qualora il subappalto non sia autorizzato.
- L'Appaltatore è obbligato a quanto necessario per la messa e tenuta in efficienza del cantiere nel rispetto della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni, restando questi unico responsabile in merito e riservandosi l'Amministrazione Appaltante di chiedere l'intervento dell'Ente preposto per controllarne la completa osservanza.
- L'Appaltatore provvederà inoltre a dare immediata comunicazione scritta per qualsiasi infortunio dovesse verificarsi in cantiere, precisando circostanze e cause e provvederà a tenere informata l'Amministrazione Appaltante circa le condizioni degli infortunati, i relativi accertamenti e le indagini delle autorità competenti.

c) *Macchine, attrezzature ed utensili*

- Tutte le spese per opere provvisoriale, per meccanismi, attrezzature e attrezzi necessari all'esecuzione dei lavori e per sbarramenti, assiti e protezioni dei luoghi dei lavori con l'installazione di cartelli, fanali e lumi secondo le vigenti normative, con specifico riferimento alle disposizioni in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori al D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

d) *Campioni, Modelli, prove, esperienze, certificazioni*

- Tutte le spese per campioni di materiali e di forniture che saranno sottoposti all'approvazione del Direttore dei Lavori il quale ne definirà colore, dimensioni e finiture; in particolare dovranno essere sottoposte alla D.LL. adeguate campionature, almeno in numero di tre per ogni materiale di finitura, almeno trenta giorni prima dell'esecuzione della relativa lavorazione attendendo, in ogni caso, le decisioni della D.LL. stessa.
- Tutte le spese per manufatti e per modelli di lavori, come pure tutte le spese per analisi, esperienze e prove di laboratorio presso Enti ed Istituti autorizzati indicati dall'Amministrazione Appaltante atte ad accertare la qualità e le caratteristiche dei materiali e manufatti ed all'ottenimento delle relative e richieste certificazioni, comprese le prove su acciai, leganti, laterizi, conglomerati cementizi, isolanti, coibenti, ecc. nel numero richiesto e secondo le modalità riportate nel regolamento di attuazione e rispettivamente nelle Leggi nn° 1086/71 e 10/91 e D.M. 412/93 nonché quelle relative alla determinazione della resistenza e reazione al fuoco.
- Tutte le spese per accertamenti, verifiche e prove di opere ed impianti da effettuarsi, su ordine della Direzione lavori, sia durante il corso che al termine dei lavori, con relative spese per la messa a disposizione dell'occorrente personale nonché per la fornitura di acqua, energia elettrica, combustibile, ecc..
- Tutte le spese per saggi e prove da effettuarsi sul terreno, che ancora necessitassero, al fine della scelta e del dimensionamento delle fondazioni, unitamente a quelle per consulenze presso studi tecnici specializzati; tutte le spese per prove di carico su pali di fondazione e terreni compatti atte ad accertarne l'effettiva portanza, da eseguirsi a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici qualificati.
- Tutte le spese per prove su strutture in genere, secondo le richieste della Direzione lavori, da eseguirsi anche a mezzo di ditte specializzate e con la consulenza di tecnici professionisti qualificati; infine tutte le spese per prove, accertamenti e verifiche da effettuarsi anche in sede di collaudi statici, tecnici ed amministrativi.

e) *Condotta e assistenza tecnica*

- L'Appaltatore dovrà inoltre fornire, a sua cura e spese e senza corrispettivo alcuno, sia per le opere principali che di specialità e impianti:
  - il personale, gli operai, gli attrezzi e i materiali od altro occorrente per picchettamenti, tracciamenti, saggi;
  - gli uomini, i materiali e i mezzi d'opera per le operazioni di collaudo;
  - il personale tecnico, gli strumenti e i mezzi d'opera per la contabilizzazione dei lavori.

Nella condotta dei lavori l'Appaltatore dovrà adottare procedimenti e cautele onde evitare che materiali e manufatti, anche di altre ditte che operano per suo conto, abbiano a subire danni e deterioramenti, essendo obbligato, quale unico responsabile in merito, ad effettuare a propria cura e spese le conseguenti riparazioni, sostituzioni e rifacimenti.

f) *Custodia e sorveglianza*

- Tutte le spese per la sorveglianza e custodia continuata del cantiere e delle opere in costruzione, sia di giorno che di notte e per tutta la durata dei lavori, come indicato dall'art. 22 della L. 726/82. In ogni caso l'Appaltatore sarà ritenuto responsabile, sino alla consegna delle opere, dell'eventuale sottrazione, manomissione e deterioramento dei manufatti e materiali relativi al cantiere ed alle opere di costruzione. L'Appaltatore sarà responsabile di furti e danni a materiali, manufatti, opere ed attrezzi e dovrà pertanto reintegrare e riparare, a propria cura e spese, tutto ciò che per negligenza, imperizia di dipendenti o fatti di terzi sia asportato o danneggiato.
- g) *Assicurazioni*
  - Tutte le spese per la stipula delle polizze assicurative che tengano indenni l'Amministrazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, previste in altri articoli del presente contratto, prevedendo anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi, operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- h) *Oneri particolari*
  - Tutte le spese per oneri particolari riportati ai diversi capitoli del contratto, compresi quelli che derivano per l'esecuzione dei lavori durante i periodi estivi e durante le giornate normalmente non lavorative (sabato e domenica).
  - L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
  - direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
  - Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
  - L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutta la normativa inerente e riconducibile ai lavori oggetto del presente appalto, senza alcuna eccezione, vigente o sopravvenuta durante l'esecuzione degli stessi anche in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori. Infatti l'Amministrazione Appaltante, considerato anche il ruolo svolto dai subappaltatori, i quali sono tenuti a collaborare ed a dare il loro diretto apporto alla fase esecutiva dei lavori, esige dall'Appaltatore un comportamento equo e corretto nei confronti delle ditte subappaltatrici. A tal fine questi è tenuto:
    - a rendere edotte le ditte subappaltatrici delle norme, prescrizioni ed obblighi contenuti nel contratto, nei grafici di contratto, ivi comprese quelle in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, con specifico riferimento al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, onde le stesse abbiano ad adeguarsi alle specifiche tecniche, ad attuare apprestamenti e procedure adeguate nonché ad impiegare materiali e manufatti in ottemperanza alla prescrizioni ivi contenute;
    - ad effettuare alle ditte subappaltatrici i pagamenti loro spettanti per le quantità di lavori messe in contabilità negli stati d'avanzamento e nello stato finale, non oltre la riscossione dei relativi mandati emessi a suo favore dall'Amministrazione Appaltante;
  - Fermo restando quanto previsto all'articolo 48, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
- i) *Cantiere*
  - Tutte le spese per licenze, tasse, concessioni e permessi, compresi quelli comunali, inerenti la formazione del cantiere e l'esecuzione dei lavori con i relativi oneri per la loro richiesta e ottenimento, nonché le spese per indennità di passaggio e di occupazione anche temporanea di suolo pubblico o privato per l'effettuazione dei lavori, per opere provvisorie, per deposito materiali, per impianti di cantiere sussidiari, per baracche, per strade di accesso e di servizio, e quant'altro necessario, compreso tutte le spese per gli eventuali risarcimenti ai proprietari per ripristini e danni conseguenti a tali passaggi e occupazioni. Ad esclusione degli oneri previsti dalla Legge a carico del Committente, (tasse, bolli, reversali, etc.).
  - A carico dell'Appaltatore vanno inoltre tutti gli oneri relativi alla redazione e produzione delle certificazioni e dichiarazioni di conformità per gli interventi eseguiti sugli impianti tecnologici, secondo quanto disposto dalla L. 46/90 e sue successive modificazioni e integrazioni o regolamenti e circolari attuative, nonché gli oneri per lo sviluppo dei particolari esecutivi e costruttivi secondo le indicazioni della Direzione lavori.
  - Per quanto riguarda certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti, prescritte dalla leggi vigenti, si precisa che le stesse dovranno essere inequivocabilmente prodotte dall'Appaltatore sia in caso di intervento integrale che per esecuzioni estese solo a parti o porzioni limitate degli stessi; in quest'ultimo caso, oltre alle sopracitate certificazioni e dichiarazioni di conformità per quanto eseguito, sarà onere ed obbligo dell'Appaltatore, oltre all'espletamento delle occorrenti verifiche e prove in adempimento anche a quanto disposto dal Direttore dei Lavori, produrre, per le parti escluse dagli interventi, specifico certificato di collaudo, redatto in conformità alle disposizioni normative, nonché ogni altro equipollente documento occorrente e/o richiesto dagli Enti competenti al rilascio delle prescritte autorizzazioni, con particolare riferimento alle documentazioni da allegare ed alle procedure da attuare per l'ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi.
  - Tutte le spese, oneri e incombenze inerenti il rilascio e l'ottenimento di tutte le certificazioni relative alle qualità e caratteristiche dei materiali, delle opere eseguite e genericamente di tutte le opere antincendio, di correzione termico acustica ed altro, delle attrezzature o componenti installate nonché degli impianti realizzati e per la loro rispondenza ai requisiti richiesti o previsti dalle normative al riguardo, nessuna esclusa, in particolare in materia di sicurezza, staticità e prevenzione incendi, ivi comprese le disposizioni di cui al Decreto Ministero dell'Interno 4 maggio 1998 che qui si intendono integralmente comprese e recepite.
  - Tutte le spese per la formazione, organizzazione e tenuta in efficienza del cantiere per tutta la durata dei lavori, in relazione all'entità delle opere, dotando lo stesso di moderni ed efficienti meccanismi e macchinari e fornendolo di impianti e attrezzature nel numero e con potenzialità adeguati, nonché provvedendo a dotare tutte le maestranze di ogni attrezzatura, approntamento, dotazione e dispositivo di protezione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, risultando l'Appaltatore stesso unico responsabile per la mancata osservanza di quanto sopra indicato. L'Appaltatore dovrà pertanto provvedere a propria cura e spese :
    - alla sistemazione generale dell'area di cantiere, rendendola sempre accessibile mediante sgombero di detriti, manufatti esistenti, arbusti, piante od altro;
    - alla formazione e manutenzione degli accessi;

- alla recinzione dell'area di lavoro, con steccati, recinzioni ed opere provvisorie in genere, in modo da garantirne la separazione dalle parti e dagli spazi in cui si svolgano altre attività, disponendo nel contempo tutti gli accorgimenti e gli apprestamenti necessari per garantire la protezione, la sicurezza e l'incolumità fisica di ogni soggetto, anche esterno all'esecuzione dei lavori ma frequentante le aree di pertinenza e di influenza del cantiere;
  - all'inghiaamento, sistemazione e manutenzione delle strade, sia di accesso che di movimentazione all'interno del cantiere, in modo da rendere sicuro il transito e la circolazione veicolare e pedonale, sia per gli addetti ai lavori che per chiunque altro si trovasse all'interno delle aree oggetto di lavorazioni;
  - alla fornitura, montaggio e manutenzione dei prescritti cartelli di segnalazione e avviso, di fanali, di segnalazioni e di lumi;
  - alla fornitura, installazione e manutenzione del cartello, con la scritta dei lavori, da porsi nella località indicata dalla Direzione lavori nell'ambito del cantiere, eseguito secondo dimensioni e prescrizioni fornite dalla Direzione lavori stessa. Tale cartello, che sarà predisposto all'inizio dei lavori, dovrà riportare in modo chiaro e sintetico: l'Ente committente, il titolo dell'opera che si realizza, il Progettista dell'opera, il Direttore dei Lavori, i Coordinatori per la sicurezza, l'Impresa assuntrice, il Direttore del Cantiere, l'elenco, da aggiornarsi durante il corso dei lavori, delle ditte di specialità e impianti che, quali subappaltatrici, intervengono nel processo costruttivo, nonché ogni eventuale altra informazione che potrà essere al riguardo indicata e richiesta dall'Amministrazione Appaltante ovvero prevista dalla vigente normativa in materia;
  - agli allacciamenti per l'energia elettrica e per le altre forniture o erogazioni in genere per gli usi e necessità del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, provvedendo alle relative richieste e sostenendo le spese per le utenze e i consumi nonché alla formazione dei relativi impianti e reti di distribuzione secondo necessità;
  - all'illuminazione del cantiere, degli ambienti in costruzione per l'esecuzione dei lavori e dei locali a disposizione di operai e del personale, provvedendo per questi anche al riscaldamento;
  - alle opere di incanalamento e smaltimento delle acque meteoriche e di smaltimento reflui ed alle opere di spazzamento neve negli spazi pubblici interessanti il cantiere e nell'ambito del cantiere stesso;
  - a predisporre ogni provvedimento atto ad evitare ogni forma di inquinamento ambientale in dipendenza dei lavori da eseguire e di smaltire i rifiuti derivanti dalle proprie lavorazioni secondo quanto previsto dalle specifiche norme;
  - alla pulizia periodica dei locali in uso alla Direzione lavori ed alle maestranze, del cantiere e delle opere in corso nonché alla loro pulizia finale;
  - alla rimozione e allontanamento dal cantiere e dal suolo pubblico e privato in occupazione temporanea, e ciò entro e non oltre quindici giorni da preavviso, di tutti i meccanismi, impianti, mezzi d'opera, opere provvisorie, attrezzature e materiali ivi giacenti, qualora non rispondenti alle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Al riguardo la Direzione lavori si riserva la facoltà di richiedere l'intervento dell'Ente preposto per controllarne la completa osservanza;
  - alla predisposizione di idonei locali o baracche sui luoghi di lavoro, per la conservazione e custodia di materiali e manufatti, per le esigenze sanitarie degli operai e del personale addetto al cantiere;
- Qualora l'Appaltatore non adempia ad uno qualsiasi di questi obblighi, l'Amministrazione Appaltante sarà in diritto, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore.
- In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Amministrazione Appaltante avrà ristoro della spesa sostenuta sul successivo acconto dovuto all'Appaltatore.
- In presenza degli impianti di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990, n° 46 e di cui al D.M. 37/2008, una particolare attenzione dovrà essere riservata dall'Appaltatore al pieno rispetto delle condizioni previste dalla legge medesima.

#### **Art. 64 (Disciplina e buon ordine dei cantieri)**

1. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di Regolamento.
2. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore dei Lavori incaricato dall'Appaltatore.
4. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori.
5. Il Direttore tecnico dovrà collaborare con il Direttore Lavori e Coordinatore della Sicurezza al fine di garantire la perfetta riuscita dell'opera e l'esecuzione in sicurezza dei lavori.
6. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
7. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplinato, incapacità o grave negligenza.
8. L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

#### **Art. 65 (Approvvigionamento ed accettazione dei materiali)**

1. Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere l'Appaltatore dovrà compilare un apposito registro, da esibire al visto della Direzione dei lavori, nel quale saranno annotati i materiali affluiti in cantiere, i materiali impiegati nei lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantità.
2. Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualità, il Direttore dei lavori ordinerà la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore. Le spese per l'accertamento e le verifiche che diano luogo a parere negativo sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario sono a carico della Stazione appaltante.
3. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità, rispondenti alle norme del D.P.R. 21.4.1993, N. 246 sui prodotti da costruzione: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'articolo 164 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.
4. In caso di controversia, saranno osservate le norme UNI, le norme CEI, le norme CNR, o di altri enti normativi ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo accettazione, verrà applicata una adeguata riduzione del prezzo

dell'elenco. La Stazione appaltante potrà richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di normale commercio che riterrà opportuno, e che l'Appaltatore intende impiegare, prima che vengano approvvigionati in cantiere. Previa redazione di un verbale steso in concorso con l'Appaltatore, la Direzione dei lavori può prelevare campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre a prove e controlli, da eseguirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell'Appaltatore.

5. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la loro introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

6. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei Lavori, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

7. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti ed i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.

8. L'Appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

9. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiale o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un'adequata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

10. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal Capitolato speciale d'Appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione, accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove, la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

11. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorché non prescritte dal Capitolato speciale d'Appalto, ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

#### **Art. 66 (Proprietà degli oggetti trovati)**

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla Stazione appaltante la proprietà degli oggetti mobili ed immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia o l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.

2. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento alla D.L., depositare gli oggetti di valore mobili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione appaltante rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero: se la custodia non fosse adeguatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della Forza Pubblica, a norma dell'art.38), comma 2) L.1089/1939.

3. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico o etnologico deve essere immediatamente comunicato alla Stazione appaltante. L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza autorizzazione della Stazione appaltante.

4. L'Appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di Pubblica Sicurezza il rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti a pratiche funerarie, anziché o non più in uso, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate all'esercizio del culto o formino oggetto della pietà verso i defunti (artt.404-413 c.p.). L'Appaltatore deve darne immediata comunicazione alla D.L., che potrà ordinare adeguate azioni, per una temporanea e migliore conservazione: eventuali danneggiamenti saranno segnalati dall'Ente appaltante all'Autorità Giudiziaria.

#### **Art. 65 (Proprietà dei materiali di recupero e scavo)**

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà della Stazione appaltante e per essa la Direzione Lavori, se non già previsto, potrà ordinare all'Appaltatore il trasporto, la cernita, il regolare accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di ciò compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

2. Tali materiali potranno essere reimpiegati dall'Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo su ordine della D.L., e dopo averne pattuito il prezzo. Il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.

#### **Art. 67 (Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'Appaltatore)**

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché tutti gli oneri connessi alla stipulazione del contratto, compresi quelli tributari.

2. Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

4. Se al termine dei lavori il valore del contratto risultasse maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento

---

della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

5. Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, la Stazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

#### **Art. 68 (Trasmissione documentazione)**

1. L'Appaltatore si obbliga a presentare, entro e non oltre il termine 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la seguente documentazione, in ottemperanza all'allegato XVII del D.L.gs.n.81/08:

1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico-professionale le imprese dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
  - b) documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n.81/08
  - c) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n.81/08 , di macchine, attrezzature e opere provvisorie
  - d) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
  - e) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell'emergenza, del medico competente quando necessario
  - f) nominativo (i) del (i) rappresentante (i) dei lavoratori per la sicurezza
  - g) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal presente decreto legislativo
  - h) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal presente decreto legislativo
  - i) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007
  - l) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n.81/08

2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:

- a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto
- b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie
- c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
- d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria previsti dal presente decreto legislativo
- e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.

3. In caso di sub-appalto il datore di lavoro committente verifica l'idoneità tecnico-professionale dei subappaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1.

#### **Art. 69 (Cartello di cantiere)**

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito almeno numero 1 (uno) esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Il cartello di cantiere, sarà aggiornato periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate.